

The logo for Indire, consisting of the word "Indire" in a blue, lowercase, sans-serif font. The "i" and "e" have a dot above them.

Istituto Nazionale di Documentazione,  
Innovazione e Ricerca Educativa

**Capitolato di Polizza di Assicurazione Incendio**

**LOTTO 4**

**BROKERITALY**  
*Insurance  
& Reinsurance*

Direzione Generale  
00187 Roma – Via Aureliana, 53  
Tel +39 0658333396 – Fax +39 0658157933  
E-Mail: [info@brokeritaly.com](mailto:info@brokeritaly.com)

# Parte comune Sezione Incendio

## Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- **Assicurato:** il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- **Franchigia:** l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
- **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione.
- **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società.
- **Scoperto:** la quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifiche sezioni.
- **Società:**
- **Apparecchiature elettroniche:** sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, purché non a corredo od asserviti per loro natura a macchine od impianti.
- **Archivi:** documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
- **Contratto di assistenza tecnica:** contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
- **Copia di sicurezza:** copie realizzate almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
- **Dati:** per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi dai propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti dati.
- **Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Fabbricati:** l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. L'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprende anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
- **Furto:** impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
- **Incendio:** combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
- **Lastre:** lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fissate nelle loro installazioni o apribili o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari o insegne infisse nei Fabbricati, compresi i telai, le cornici, le iscrizioni, e le decorazioni.

- **Macchinari:** macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi;serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;mobilio, arredamento, cancelleria,macchine per ufficio, indumenti.

Si intendono comprese anche le Apparecchiature elettroniche.

E'escluso quanto indicatole voci "Archivi", "Dati", "Supporti dati", "Modelli e Stampi" e "Valori".

- **Merci:** materie prime, ingredienti di lavorazione,prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi,comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali
- **Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate):** sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.

Tali mezzi sono classificabili in base alle norme che seguono:

1. Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel Gennaio 1997 e adottata in sede nazionale nel Novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione Italiana ICIM ( Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica).

La Certificazione Europea UNI En 1143-1 classifica le casseforti in 11 gradi (da 0 a X ) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi ( da 0 a XIII);L'ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa,Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta.

L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi.

Casseforti a muro,Armadi corazzati e armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM.

Per le casseforti (es: casseforti murate per uso privato) che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalle norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.

2. Normativa A.N.I.A. che classifica i mezzi di custodia, costruiti prima del 1997, in: casseforti a muro,Armadi corazzati e Armadi di sicurezza

- **Modelli e Stampi:** per tali intendendosi modelli, stampi, garbi messe in carta,cartoni per telai,clichés,pietre litografiche, lastre o cilindri,tavolette stereotipe,rami per incisioni e simili.
- **Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
- **Scippo:** furto compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del " colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
- **Supporto dati:** qualsiasi materiale (magnetico,ottico,scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.
- **Valori:** monete,biglietti di banca,titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
- **Vetri stratificati di sicurezza:** pannelli costituiti da due o più lastre con interposti interposti ed incollati tra di loro ( e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) si spessore non inferiore a 6 mm.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

### ART. 1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende rigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi sessanta giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

### ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 1.4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o L'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### ART. 1.5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione, con preavviso di trenta giorni.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia alla facoltà di recesso.

Trascorso il preavviso, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

### ART. 1.7 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto

### ART. 1.8 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **ART. 1.9 ONERI**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.

#### **ART. 1.10 FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

#### **ART. 1.11 CLAUSOLA BROKER**

Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker, Brokeritaly Consulting Srl con sede in Roma, via Aureliana n. 53, il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni. In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti per la contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All'uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
- che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 1.3 "Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione; la stessa verrà trattenuta dal Broker sulle rimesse premi di assicurazione all'atto della loro rendicontazione;
- che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
- che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto.
- Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

#### **ART. 1.12 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010**

La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

## **CONDIZIONI PER LE SEZIONI CON PREMIO REGOLABILE**

### **ART. 1.13 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa. Il suddetto automatismo sarà operante per i nuovi insediamenti con somme complessivamente assicurate per "fabbricati" e "contenuto" non superiori ad Euro 2.000.000,00=.

Qualora tale somma fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti (fermi i tassi di premio stabiliti nella scheda di offerta). Il Contraente si impegna (e tale impegno è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 60 giorni da detta sopravvenienza, i dati relativi al nuovo insediamento nonché a dichiarare le somme da assicurare per le singole partite dello stesso. Entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società (per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

- Atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell'annualità assicurativa.
- Atto di aggiornamento del premi per il periodo di assicurazione in corso calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento. Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie

## SEZIONE INCENDIO

### ART. 2.1 COSE ASSICURATE

Si intendono assicurati, se indicate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, sottotetto o all'aperto, anche se di proprietà di terzi- che rientrano nelle seguenti partite, di pertinenza dell'attività specificata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione- comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato- che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione o, per i soli magazzini e depositi serventi l'esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri:

- “Fabbricati”;
- “Macchinario”;
- “Merci”.

Sono esclusi dalla partita “Fabbricati”:

- Quelli tenuti in locazione dal Contraente se indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione la somma assicurata relativa alla garanzia aggiuntiva 1 Rischio locativo.

Sono esclusi dalla partita “Macchinario”:

- I beni in leasing.

## DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

### ART. 2.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso. Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

### ART. 2.3 ESCLUSIONI

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:

Verificatisi in occasione di:

- Atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- Esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- Mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- Inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- Trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

Causati da o dovuti a:

- furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti meccanici;
- anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione; contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

**sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrate nelle esclusioni;**

- causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei suoi amministratori o del legale rappresentante;
- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- Indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- Conseguenti, in tutto o in parte, a:
  - a) Alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati ed di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
  - b) Utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
  - c) Trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/dai siti web o similari ( es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;

a meno che non siano provocati da sinistri indennizzabili a termini di polizza non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate; qualora i suddetti eventi non siano causa di altri non specificatamente esclusi, in questo caso la società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

#### **ART. 2.4 COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE**

- "Apparecchiature elettroniche", se assicurate con specifiche polizze.
- Gioielli, pietre e metalli preziosi ( se non inerenti l'attività assicurata); collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a euro 2500,00;
- Boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione;
- Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- Aereomobili e natanti;
- Veicoli iscritti al P.R.A.

#### **ART. 2.5 DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA**

- 1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.  
Per atto di **terrorismo** si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.



Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti ( salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

- 2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- Gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- Serramenti, lastre esterne, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture e simili e quanto in essi contenuto.

I danni materiali direttamente causati da bagna mento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- Serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre esterne, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine;
- Lastre di fibrocemento ( compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati; convenzionalmente denominati **fragili**, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.

- 3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **Terremoto, Inondazione, Alluvione, Allagamento** la garanzia viene prestata fino al massimo del 50% delle somme assicurate per ciascun immobile, con l'applicazione di uno scoperto del 10% e minimo € 25.000,00.

- 4) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico da neve** la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e al loro contenuto) , che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

Qualora i Fabbricati non risultassero conformi alle norme di legge vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve, in seguito a norme introdotte successivamente al momento della costruzione ma non aventi effetto retroattivo, o nel caso in cui non risultassero soggetti ad alcuna norma, viene pattuito un ulteriore scoperto del 10% da sommare allo scoperto e/o franchigia riportati nella scheda di polizza.

**Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) -3) la Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile indicato in polizza relativa al periodo di rischio non corso.**

- 5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di **acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati:

- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le **spese** di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.

- 6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **errori di manovra e di movimentazione**, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. all'interno dell'area di pertinenza aziendale.

- 7) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da **fenomeni elettrici** per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di **Macchinario**, sono esclusi i danni:
- Dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
  - Che rientrano nelle prestazioni del "Contratto di assistenza tecnica", anche se non sottoscritto dall'Assicurato.  
I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
  - L'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
  - I Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
- 8) Relativamente a **Valori** l'assicurazione si intende prestata a "Primo Rischio Assoluto", fino a concorrenza di € 500,00 per ciascuna sede per un totale di € 2.500,00.
- 9) Relativamente a **Modelli e stampi e Archivi** la garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli distrutti o danneggiati.  
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.  
La Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
- 10) Relativamente a **Supporti dati e Dati** la società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell'indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la re immissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 18 mesi dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00; negli altri casi resta a carico dell'Assicurato una franchigia di euro 250,00.
- 11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **gelo** la società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività.
- 12) Relativamente ai danni di **crolli e collasso strutturale** di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.
- 13) Relativamente a **Lastre** la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.  
Sono escluse le rotture:
- a) Da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
  - b) Da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.
- Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature.

In caso di danno non dovuto da incendio, esplosione, scoppio o, se operanti, da eventi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), la garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite per singola lastra e del limite complessivo stabiliti nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### ART. 3.1 CARATTERISTICHE DEGLI INSEDIAMENTI DEL RISCHIO

Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. Si intendono compresi nell'assicurazione le recinzioni, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, oppure entro un raggio di 50 metri dall'ubicazione stessa. Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico e/o temporaneamente in sosta. I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

### ART. 3.2 SPESE DI DEMOLIZIONE , SGOMBERO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 30% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare depositare e ricollocare le cose mobili assicurate o colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

Sono compresi i residui rientrati nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

### ART. 3.2 RICORSO TEZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese- quale civilmente responsabile ai sensi di legge- per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- A cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- Di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.  
Non sono comunque considerati terzi:
- Il coniuge, i genitori, i figli dell' Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- Quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- Le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

### **ART. 3.4 RISCHIO LOCATIVO**

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 4.6 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita "Fabbricati" diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

### **ART. 3.5 ANTICIPO INDENNIZZI**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'Obbligazione della Società:

- È condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall'Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- Decorre dopo novanta giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante gli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

### **ART. 3.6 ONORARI DEI PERITI E CONSULENTI**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle "Condizioni Generali di Assicurazione", nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

### **ART. 3.7 MERCI E MACCHINARI PRESSO TERZI**

Fermo quanto previsto dall'art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro- lettera c)- della presente Sezione le merci e i macchinari assicurati nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni indicato paragrafo "Limiti di indennizzo e franchigie".

### **ART 3.8 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- Le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- Le Società controllanti, controllate e collegate;

- I clienti e i fornitori;  
purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### **ART. 3.9 COLPA GRAVE**

A parziale deroga dell'art. 2.3 –Esclusioni- della presente polizza, la Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, dei soci a responsabilità illimitata o dei suoi Amministratori o del legale Rappresentante. Nel caso di sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l'attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 1.000,00 ed il massimo di 25.000,00.

### **ART. 3.10 MODIFICHE NEGLI STABILIMENTI**

E' in facoltà dell'Assicurato, nell'ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato viene sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempre che le modifiche apportate:

- Non modifichino la descrizione del rischio indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione;
- Non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile

E fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare "Colpa Grave".

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore a quanto indicato al paragrafo "Limiti di indennizzo e franchigie".

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

### **ART. 3.11 TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ad alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolati anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **ART.3.12 ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **ART. 3.13 COMPENSAZIONI TRA PARTITE**

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con **tasso di premio uguale o inferiore**, per le quali, secondo l'articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. La suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;

2. Non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a "Primo Rischio Assoluto" o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
3. La compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la medesima ubicazione.

#### **ART. 3.14 PRECISAZIONE SULLA PARTITA MACCHINARI**

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della scheda di polizza relativa alla presente Sezione ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinario.

#### **ART. 3.15 BUONA FEDE**

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

### **4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

#### **ART. 4.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) Fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) Darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
- c) Fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) Conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) Predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Inoltre il Contraente/Assicurato, relativamente ai danni di **fenomeno elettrico**, deve:

- Permettere ogni rivelazione o esame della macchina danneggiata;
- Iniziare la riparazione del danno solo dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.  
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
- Fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera c).

#### **ART. 4.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **ART. 4.3 PROCEDURA PER VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **ART. 4.4 MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferite se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) Verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro- della presente Sezione;
- d) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.5 –Valore delle cose assicurate e determinazione del danno- della presente Sezione;
- e) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 4.3 – Procedura per la valutazione del danno – lettera b) , i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale ( con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni del danno di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **ART. 4.5 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza .

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- Per Fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- Per Macchinari, il costo di rimpiazzo della cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I Fabbricati - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II Macchinari - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per Fabbricati - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Macchinari e Merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

#### **ART. 4.6 ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)**

Se dalle stime fatte con le modalità dell'art. 4.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno — della presente Sezione risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Resta comunque convenuto tra le parti che tale disposizione non si applicherà nel caso in cui:

- tale eccedenza risulti essere minore del 10%;
- l'ammontare del danno, calcolato con le modalità dell'art.4.5 comprensivo del supplemento di indennizzo previsto al successivo art. 4.9 (al lordo di eventuali franchigie o scoperti previsti nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell'indennizzo), non risulti essere superiore a euro 50.000,00;

fermo in ogni caso il limite previsto al punto 4 dell'art. 4.9.

#### **ART. 4.7 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.

#### **ART. 4.8 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.



**ART. 4.9 SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO (“VALORE A NUOVO”)**

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 4.5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, risulti:
  - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 4.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività. Inoltre relativamente alle Apparecchiature elettroniche è valida a condizione che:
  - a) i danni si verificano entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
  - b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
  - c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l'Assicurato dichiara di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse:

Art. 2.2            Oggetto dell'assicurazione;  
Art. 2.3            Esclusioni

e inoltre:

Art. 1.2            Pagamento del premio e decorrenza della polizza  
Art. 1.6            Recesso in caso di sinistro;  
Art. 1.11          Clausola Broker;  
Art. 4.1            Obblighi in caso di Sinistro;

Data

L'Assicurato o il Contraente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO ( PROSPETTO DI OFFERTA)**

Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione  
**(Da compilarsi esclusivamente in sede di Offerta Economica)**

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>Contraente/assicurato</b>	Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
<b>Durata contrattuale</b>	Anni 1
<b>Data effetto</b>	Ore 24:00 del .....
<b>RISCHI / SOMME ASSICURATI</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Palazzo Gerini, Via M. Buonarroti 10, Firenze</li> </ul>	<b>€ 3.500.000,00 Fabbricato</b> <b>€ 500.000,00 Contenuto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobile via Cesare Lombroso n. 6/15 Firenze</li> </ul>	<b>€ 2.000.000,00 Fabbricato</b> <b>€ 30.000,00 Contenuto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobile via Cesare Lombroso n. 6/11 Firenze</li> </ul>	<b>€ 1.000.000,00 Fabbricato</b> <b>€ 30.000,00 Contenuto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobile via Cesalpino n. 9/ABC Firenze</li> </ul>	<b>€ 3.500.000,00 Fabbricato</b> <b>€ 500.000,00 Contenuto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobile Corso Vittorio Emanuele II n. 70 Torino</li> </ul>	<b>€ 3.500.000,00 Fabbricato</b> <b>€ 20.000,00 Contenuto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobile via Guidubaldo Del Monte n. 54 , Roma</li> </ul>	<b>€ 1.400.000,00 Fabbricato</b> <b>€ 20.000,00 Contenuto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobile Via S.Maria di Costantinopoli, n. 130 Napoli</li> </ul>	<b>€ 1.500.000,00 Fabbricato</b> <b>€ 12.000,00 Contenuto</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobile Via G. Melisurgo n. 4, Napoli</li> </ul>	<b>€ 500.000,00 Fabbricato</b> <b>€ 8.000,00 Contenuto</b>
<b>TOTALE FABBRICATO</b>	<b>€ 16.900.000,00</b>
<b>TOTALE CONTENUTO</b>	<b>€ 1.120.000,00</b>
<b>OFFERTA</b> <b>Sezione I: Incendio</b>	Tasso lordo per mille ..... ‰
<b>PREMIO ANNUO LORDO COMPLESSIVO</b>	In cifre € ..... In lettere Euro .....

La Società

-----

Il Contraente

\_\_\_\_\_

**ACCETTAZIONE**

La Società ....., autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. .... del ..... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte la lettera il bando di gara ed il presente capitolato e quant'altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

**CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Il Contraente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ,autorizza al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, la Società ed il Broker.

La Società

-----

Il Contraente

\_\_\_\_\_

## LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

### FRANCHIGIA

La società risarcirà l'Assicurato previa detrazione di una franchigia per ciascuna garanzia come disciplinato nelle condizioni della presente polizza qualora prevista.

### LIMITI DI RISARCIMENTO

La società non risarcirà importo eccedente ciascuno degli specifici sottolimiti di risarcimento per ciascun sinistro relativo alle seguenti coperture:

50% Somme Assicurate	per sinistro e per anno, relativamente ai danni da terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, ma detto sottolimito si applicherà separatamente a ciascun danno.
Euro 1.000.000,00	per sinistro e per anno, relativamente ai danni da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine.
Euro 1.000.000,00	per sinistro per rischio locativo, ricorso terzi, ricorso locatari.
Euro 500.000,00	per sinistro per spese di demolizione, sgombero e rimozione e per aumento costi di ricostruzione imposti da leggi od ordinanze.
Euro 500.000,00	per sinistro e per anno, relativamente ai danni da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi.
Euro 100.000,00	per fenomeno elettrico.
Euro 50.000,00	per onorari di Architetti e Consulenti.
Euro 50.000,00	per ricostruzione Supporti, Dati, Modelli, Stampe, Archivi.
Euro 50.000,00	per merci e macchinari presso terzi.
Euro 25.000,00	per Ricerca e Riparazione di rotture impianti, idrici, ecc.
Euro 25.000,00	per lastre.